

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 20 marzo 2020

**Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero
territorio nazionale. (20A01797)**
(GU n.73 del 20-3-2020)

IL MINISTRO DELLA

SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2,
lettera q), e 118 della

Costituzione;

Visto l'art. 47-bis del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le
funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della

aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n.

1045;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla

58^a Assemblea mondiale della sanità' in data 23 maggio 2005 e in

vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità'

pubblica in ambito transfrontaliero;

Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 21 del 27

gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21

febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -

n. 44 del 22 febbraio 2020; nonché le
ordinanze del 12, 14 e 15

marzo 2020, in corso di pubblicazione;

Vista la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020,

con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante «Misure

urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19», convertito,
con modificazioni, nella

legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,
recante «Misure urgenti

in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020,
n. 11, recante «Misure

straordinarie ed urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica

da COVID-19 e contenere gli effetti
negativi sullo svolgimento

dell'attività giudiziaria»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n.
14, recante «Disposizioni

urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in

relazione all'emergenza COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Considerati l'evolversi della
situazione epidemiologica, il

carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei

casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare,
sull'intero territorio nazionale,

ulteriori misure in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19;

E m a n a

la seguente

ordinanza:

Art. 1

Ulteriori misure urgenti di
contenimento

del contagio sull'intero
territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere
il diffondersi del virus

COVID-19 sono adottate, sull'intero
territorio nazionale, le

ulteriori seguenti misure:

a) e' vietato l'accesso del pubblico ai
parchi, alle ville, alle

aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non e' consentito svolgere
attività ludica o ricreativa

all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività'

motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel

rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri,

nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con

esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere

solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;

restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con

obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza

interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che

immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni

spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese

le seconde case utilizzate per vacanza.

Art. 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla

data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle

regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme

di attuazione.

La presente ordinanza e' trasmessa ai competenti organi di

controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo
2020

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min.
salute e Min. lavoro e

politiche sociali, reg. n. 449